

PROGR. N. 2304/2004

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI' 22 (VENTIDUE) del mese di NOVEMBRE dell' anno 2004 (DUEMILAQUATTRO) si e' riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1) ERRANI VASCO | - Presidente |
| 2) DELBONO FLAVIO | - Vice Presidente |
| 3) BARBIERI MARCO | - Assessore |
| 4) BASTICO MARIANGELA | - Assessore |
| 5) BISSONI GIOVANNI | - Assessore |
| 6) BORGHI GIANLUCA | - Assessore |
| 7) BRUSCHINI MARIOLUIGI | - Assessore |
| 8) PASI GUIDO | - Assessore |
| 9) RIVOLA PIER ANTONIO | - Assessore |
| 10) VANDELLI LUCIANO | - Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore BASTICO MARIANGELA

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DGR 1161/04 RECANTE CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.29/1997.

COD.DOCUMENTO SOC/04/38241

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge Regionale 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili", così come modificata dall'articolo 60 della legge regionale 12 marzo 2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare:

- l'articolo 9, commi 1, 2, 3, che prevedono la concessione di contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto e l'adattamento di veicoli ad uso privato utilizzati per la mobilità di cittadini gravemente disabili;
- il comma 4 del medesimo articolo 9, che prevede la concessione di contributi per la modifica degli strumenti di guida a favore delle persone con disabilità titolari di patente delle categorie A, B, e C speciali, con incapacità motorie permanenti, con i medesimi criteri e modalità previsti al comma 1 dell'articolo 27 della Legge 5 febbraio 1992, n.104;
- l'articolo 10 che prevede la concessione di contributi per l'acquisto di strumentazioni ed attrezzature domestiche, per le finalità e a favore dei destinatari indicati all'articolo 8 della LR 29/97;

Dato atto che gli articoli 9 e 10 della LR 29/97 prevedono la concessione dei contributi sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale;

Vista la propria deliberazione del 21 giugno 2004 n. 1161 con la quale si è provveduto a definire i criteri e le modalità di accesso ai contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità di cui agli articoli 9 e 10 della LR 29/1997;

Ritenuto di dover definire ulteriori criteri ad integrazione di quanto già disposto con deliberazione n.1161/04 al fine di poter meglio rispondere ai bisogni espressi dalle persone disabili e dalle loro associazioni, prevedendo in particolare che:

- in caso di genitori della persona con disabilità separati o divorziati, entrambi i genitori possono presentare domanda di contributo, anche per interventi uguali, in modo tale che entrambi i genitori siano in grado di poter attrezzare o adeguare la propria abitazione di residenza o la propria autovettura e di poter così continuare ad assistere il proprio figlio;
- nel caso in cui la persona con disabilità sia, al momento della scadenza del bando, ancora in attesa di visita o rilascio della certificazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, potrà presentare richiesta di contributo l'anno successivo se in possesso di tale certificazione, anche per spese effettuate nel corso dei due anni precedenti alla scadenza dell'ultimo bando;
- la periodicità dei contributi di cui all'art.9 comma 4 della LR 29/97 a favore di titolari di patente speciale sia uniformata per ragioni di equità a quella già prevista con la DGR 1161/04 - Allegato B punto 5) - per le altre tipologie di contributo previste dal medesimo articolo 9 della LR 29/97;

Richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale della Sanità e Politiche sociali Dr. Franco Rossi ai sensi dell'art.37, 4° comma, della LR n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale - Gianluca Borghi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

a. di integrare quanto già disposto con deliberazione n.1161/04 in merito ai criteri di accesso ai contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico di

cui agli articoli 9 e 10 della LR 29/97, prevedendo in particolare che:

- in caso di genitori della persona con disabilità separati o divorziati, entrambi i genitori possono presentare domanda di contributo, anche per interventi uguali, in modo tale che entrambi i genitori siano in grado di poter attrezzare o adeguare la propria abitazione di residenza o la propria autovettura e di poter così continuare ad assistere il proprio figlio;
 - nel caso in cui la persona con disabilità sia, al momento della scadenza del bando, ancora in attesa di visita o rilascio della certificazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, potrà presentare richiesta di contributo l'anno successivo se in possesso di tale certificazione, anche per spese effettuate nel corso dei due anni precedenti alla scadenza dell'ultimo bando;
 - i contributi di cui all'articolo 9 comma 4 della LR 29/97, indicati nella DGR 1161/04 all'allegato B, punto 2, lettera d), competono per un solo autoveicolo o per lo stesso adattamento nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto. E' possibile riottenere il beneficio per acquisti e/o adattamenti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo autoveicolo beneficiario risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico. In caso di furto il contributo regionale può essere richiesto entro il quadriennio, in tal caso il contributo deve essere calcolato al netto dell'eventuale rimborso assicurativo;
- b. di dare atto che in sede di prima applicazione della propria deliberazione n.1161/2004 relativamente ai contributi di cui all'art.9 indicati all'allegato B, punto 2, lettera d), sono ammissibili a contributo unicamente le spese effettuate in data successiva al 13 marzo 2003, data di pubblicazione della LR 2/2003 con la quale è stato modificato l'articolo 9 della LR 29/97;
- c. di confermare la deliberazione della Giunta regionale n.1161/2004 in ogni altro suo punto;
- d. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.